

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2209 del 24/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI GOSSOLENGO, VIA DEI RIVI N. 19, RICHIESTA DALLA DITTA FOTOINCISORIA SRL PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE CILINDRI PER STAMPA". REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N.1364 DEL 16/07/2015 INTESTATA ALLA DITTA FOTO-INCISORIA SRL PER CESSAZIONE ATTIVITA'.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2330 del 23/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI GOSSOLENGO, VIA DEI RIVI N. 19, RICHIESTA DALLA DITTA FOTOINCISORIA SRL PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE CILINDRI PER STAMPA". REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N.1364 DEL 16/07/2015 INTESTATA ALLA DITTA FOTO-INCISORIA SRL PER CESSAZIONE ATTIVITA'.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Gossolengo con nota prot. n. 13907 del 24/10/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 189240 del 24/10/2025 (pratica Sinadoc 33641/2026), presentata dal procuratore della ditta **FOTOINCISORIA SRL** (P.I./C.F. 01612420339 - sede legale in Gossolengo, Via Samuelli n. 17), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "produzione cilindri per stampa" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo, Via dei Rivi n. 19, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali, contenente sostanze pericolose, recapitante in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato

- Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, questo Servizio, con nota prot. n. 194150 del 31/10/2025, ha richiesto la documentazione a completamento per quanto concerne la matrice "impatto acustico";
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 205242 del 19/11/2025 è stata acquisita la documentazione relativa alla matrice "impatto acustico";
- con nota prot. n. 207753 del 24/11/2025 questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 208449 del 24/11/2025 questo Servizio ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 217975 del 10/12/2025 questo Servizio ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria per le matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 227417 del 19/12/2025 è pervenuta, da parte della Ditta, la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 228723 del 22/12/2025 è stata comunicata alla ditta la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 20942 del 03/02/2026 sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;
- con nota prot. n. 24883 del 09/02/2026 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, e nel contempo è stato richiesto il completamento della stessa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 32060 del 19/02/2026, la ditta ha prodotto la documentazione a

- completamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 35991 del 25/02/2026 è stata trasmessa, agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a completamento delle integrazioni, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", con la suddetta nota acquisita al prot. ARPAE n. 205242/2025 la ditta ha trasmesso la Valutazione di impatto acustico mediante indagine fonometrica, attestante il rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla classificazione acustica comunale e dalla normativa vigente, redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO ATTO che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 15343 del 25/11/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 209060 in pari data, con cui il Comune di Gossolengo ha espresso parere favorevole per le matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico";
- parere favorevole di Iren Acqua Piacenza prot. n. AP000142-2026-P del 18/02/2026, (acquisito al prot. ARPAE n. 31111 del 18/02/2026), per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 35655 del 25/02/2026, in cui viene espresso parere favorevole per le matrici "scarichi" ed "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole, con prescrizioni, dell'AUSL di Piacenza prot. n. 35985 del 03/04/2026, acquisito al prot. ARPAE n. 61940 del 03/04/2026;
- nota prot. n. 4655 del 14/04/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 67276 in pari data, con cui il Comune di Gossolengo ha rilasciato l'autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Servizio Territoriale di ARPAE e da Iren Acqua Piacenza con le sopra richiamate note;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE."*

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RISCONTRATO che:

- con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1364 del 16/07/2015 (aggiornata con determinazione dirigenziale det-amb n. 411 del 29/01/2019) è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal Suap del Comune di Gossolengo con provvedimento conclusivo n. 05 del 22/07/2015, a favore della ditta "FOTO-INCISORIA SRL" ora "FOTOINCISIONE SRL IN LIQUIDAZIONE" (P.Iva 01006480337), per l'attività di *"produzione cilindri per stampa rotocalco - costruzioni, ramature, incisioni elettromeccaniche, cromature, polimeri per stampa in flexo"* svolta nel medesimo stabilimento sito in Comune di Gossolengo, Via dei Rivi n. 19;
- la ditta istante FOTOINCISORIA SRL ha dichiarato, nel modulo d'istanza, che gli impianti oggetto della domanda di AUA erano stati autorizzati con la sopra citata Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1364 del 16/07/2015 e che la medesima ditta istante FOTOINCISORIA SRL è subentrata alla precedente ragione sociale

- “FOTO-INCISORIA SRL” ora “FOTOINCISIONE SRL IN LIQUIDAZIONE” nella conduzione degli impianti stessi;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 54648 del 21/03/2025 è stato acquisito agli atti di questa Agenzia l’atto Notarile di vendita della consistenza immobiliare sita in Via dei Rivi n. 19 dalla ditta venditrice FOTO - INCISORIA SRL ora FOTOINCISIONE SRL IN LIQUIDAZIONE (P.Iva 01006480337) alla ditta acquirente FOTOINCISORIA SAS DI SORESSI LOREDANA & C. SRL ora FOTOINCISORIA SRL (P.Iva 01612420339) ed è altresì stato prodotto il contratto di compravendita dei beni mobili tra le suddette ditte;
 - con nota prot. n. 66830 del 13/04/2025 questo Servizio ha comunicato che per poter adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta FOTOINCISORIA SRL occorre procedere con la revoca del sopra citato provvedimento della Provincia di Piacenza n. 1364 del 16/07/2015, intestato alla Ditta “FOTO-INCISORIA SRL” ora “FOTOINCISIONE SRL IN LIQUIDAZIONE”; con la medesima nota è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca della D.D. della Provincia di Piacenza n. 1364 del 16/07/2015, concedendo alla ditta intestataria “FOTO-INCISORIA SRL” ora “FOTOINCISIONE SRL IN LIQUIDAZIONE” un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; la ditta non ha trasmesso alcuna osservazione entro il termine indicato;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all’adozione dell’AUA a favore dell’Impresa FOTOINCISORIA SRL (P.I./C.F. 01612420339 per l’attività di “produzione cilindri per stampa” svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo, Via dei Rivi n. 19, nonché alla revoca dell’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1364 del 16/07/2015 in capo alla Ditta “FOTO-INCISORIA SRL” ora “FOTOINCISIONE SRL IN LIQUIDAZIONE”;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell’incarico di funzione dell’Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell’art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all’art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **FOTOINCISORIA SRL** (P.I./C.F. 01612420339 - sede legale in Gossolengo, Via Samuelli n. 17), per lo stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo, Via dei Rivi n. 19, relativamente all’attività di “produzione cilindri per stampa” che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all’art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all’articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	COMUNE
Acqua	<i>lett. a)</i> Autorizzazione allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali, contenente sostanze pericolose, in pubblica fognatura;*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI REVOCARE l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1364 del 16/07/2015 (aggiornata con determinazione dirigenziale det-amb n. 411 del 29/01/2019) in capo alla Ditta "FOTO-INCISORIA SRL" ora "FOTOINCISIONE SRL IN LIQUIDAZIONE, precedentemente autorizzata per l'attività svolta nel medesimo stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo, Via dei Rivi n. 19;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gossolengo per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013; tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo; il presente atto viene trasmesso anche per procedere con la revoca del provvedimento conclusivo n. 05 del 22/07/2015, rilasciato dal medesimo Suap del Comune di Gossolengo;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

7. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini

decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA		
Rif. prat. Sinadoc 33641-25 (Attività istruttoria n. 16 del 08/04/2026)		
FOTOINCISORIA SRL (C.F. 01612420339) - Attività di produzione cilindri per stampa Stabilimento sito in Comune di Gossolengo Via dei Rivi n. 19		
DESCRIZIONE		
<p>Dalla documentazione prodotta emerge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● gli inquinanti derivanti dalla vasca di cromatura sono convogliati ad E1; ● è presenta un impianto termico a metano (E4) rientrante nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto le relative emissioni non sono soggette ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 ● non sono previste emissioni diffuse da vasche di ramatura e nichelazione che lavorano a freddo né, tantomeno, dall'incisione elettromeccanica svolta con utensile diamantato; ● per evitare emissioni diffuse dalle lisciatrici viene impiegata acqua; ● le operazioni saltuarie effettuate con il tornio rientrano nella lett. a) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto le relative emissioni non sono soggette ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06; ● risulta applicabile quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06; rispetto a ciò viene riferito che al momento non sono disponibili alternative. 		
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO		
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:		
EMISSIONE N. E1 PROCESSO GALVANICO DI CROMATURA		
Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima annua	250	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	10	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2	mg/Nm ³
Metalli totali	5	mg/Nm ³
di cui:		
Cromo	0,5	mg/Nm ³
Nichel	1	mg/Nm ³
Piombo	1	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	scrubber Venturi	
EMISSIONE N. E4 GENERATORE TERMICO A METANO - P=23 KW - SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1		
<ol style="list-style-type: none"> 1) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire e limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; 2) in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati da un medesimo sistema di aspirazione deve essere adottato ogni accorgimento per evitare la diluizione degli inquinanti; 3) il camino di emissione E1 deve essere numerato ed identificato univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 4) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella 		

seguinte:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 5) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 6) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 7) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 8) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 9) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 10) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 11) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- 12) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 13) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O)**: UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **metalli**: UNI EN 14385:2025, ISTISAN 88/19+ UNICHIM 723;
 - **Acido solforico e suoi sali (espressi come H₂SO₄)**: campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/8/2000 all. 2 per acido solforico);
- 14) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 15) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente

- concordati con l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 16) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
 - 17) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
 - 18) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
 - 19) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
 - 20) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
 - 21) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
 - 22) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
 - 23) il gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate,

come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;

- 24) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di E1 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- 25) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 26) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 27) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- 28) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo:

- che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. ARPAE. n. 20942 del 03/02/2026.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali, contenente sostanze pericolose, in pubblica fognatura;

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 33641-25 (Attività istruttoria n. 17 del 10/04/2026)
FOTOINCISORIA SRL (C.F. 01612420339) - Attività di produzione cilindri per stampa - Stabilimento sito in Comune di Gossolengo Via dei Rivi n. 19
DESCRIZIONE
<p>Dall'insediamento ha origine lo scarico (S1) di acque reflue industriali, contenente sostanze pericolose, recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, generate da processi di lavaggio, di galvano e cromatura e trattate mediante un impianto di depurazione fisico chimico costituito da vasche di trattamento (dove vengono aggiunti Bisolfito di Sodio, Calce Idrata, Alluminio Cloruro e flocculante per facilitare la sedimentazione dei composti da eliminare), due decantatori (che hanno la funzione di separare la fase liquida dal flocculato) e una vasca di accumulo; ○ acque reflue domestiche generate dai servizi igienici dello stabilimento, trattate con fossa Imhoff. <p>Il pozzetto di prelievo fiscale è individuato come "Punto prelievo subito a valle del depuratore" nella Planimetria "Layout acque di scarico – Rev. 01 del 20/01/2026" trasmessa con le integrazioni in data 03/02/2026 prot. n. 20942.</p>
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
<p>Per lo scarico <u>S1 di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose, recapitante in pubblica fognatura</u>, si impartiscono le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) lo scarico di acque reflue industriali S1 recapitante in pubblica fognatura, deve rispettare in ogni momento, nel pozzetto di campionamento fiscale (come sopra indicato nel paragrafo "descrizione"), i limiti di cui alla colonna "Scarico in pubblica fognatura" della Tabella 3, Allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., compresi i limiti per le sostanze della tabella 5 Allegato 5 del Decreto medesimo; b) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 26 mc.; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 6500 mc.. Le quantità totali annuali di acqua reflua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo fornito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato; c) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione; d) il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico; e) devono essere previsti autocontrolli trimestrali dello scarico in uscita dall'impianto di trattamento, effettuati da laboratorio accreditato, per la ricerca dei seguenti parametri: Nichel, Rame, Cromo e Piombo. I relativi rapporti di prova dovranno risultare allegati al registro di cui alla successiva lettera f); f) deve essere tenuto un registro di conduzione dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo, sul quale dovranno essere annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto e gli eventuali disservizi; g) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato; h) i limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo; i) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione; j) la rete fognaria dell'insediamento deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia delle condotte e dei pozzetti d'ispezione;

- k) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dei sistemi di trattamento dei reflui. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- l) nelle aree cortilizie scoperte non potrà essere svolta attività di deposito di materie prime o rifiuti potenzialmente dilavabili;
- m) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Gossolengo, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAE e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- n) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Gossolengo, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAE e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria "Layout acque di scarico – Rev. 01 del 20/01/2026" trasmessa con le integrazioni del 03/02/2026 prot. n. 20942.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.